

PATTO DI INTEGRITÀ

TRA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE (ARES)
E
L'OPERATORE ECONOMICO: _____

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Patto d'Integrità disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.
2. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di Integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).
3. Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.
4. Il Patto d'Integrità stabilisce l'obbligo reciproco, per l'Azienda Regionale della Salute (ARES) (d'ora in poi denominata ARES) e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, in tutte le fasi dell'appalto dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
5. La partecipazione alle procedure di gara è subordinata all'accettazione vincolante del presente Patto d'Integrità, il quale deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto e deve essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa.
6. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e. Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente Patto, si rinvia al Codice di Comportamento dei dipendenti ARES (approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 20/02/2024), al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore di ARES.

ART. 2 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DI ARES

1. Gli Operatori economici conformano la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nello svolgimento della procedura di appalto e durante l'esecuzione del contratto:
 - a) dichiarano di non aver fatto ricorso e si obbligano a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiarano di non aver condizionato e si impegnano a non condizionare il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegnano a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiarano con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli art.li 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art.li 2 e seguenti della Legge n° 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si impegnano a segnalare all'ARES qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f) si impegnano a segnalare all'ARES qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti della stessa Azienda o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione da questa Azienda;
 - g) si impegnano, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.
2. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.
3. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.
4. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara:
 - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. 08/04/2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del d.lgs. 08/04/2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;
 - di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.
5. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATARIA

1. L'ARES conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nello svolgimento della procedura di appalto e durante l'esecuzione del contratto:
- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e Integrità già disciplinati dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARES, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
 - b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
 - d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distortiva la corretta gestione del contratto;
 - e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda;
 - f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda;
 - g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;
 - h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, e a far sottoscrivere le dichiarazioni con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse impegnandosi ad astenersi, in particolare, in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di: persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza; in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2. L'ARES si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto ed a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

ART. 4 - VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la risoluzione di diritto del contratto;
 - c) l'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - d) l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.
2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio da parte di questa Azienda, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, nonché l'esclusione dalla gara o la risoluzione "ipso iure" del contratto, salvo che l'ARES, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole per gli interessi pubblici, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui all'art. 2 c.1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette da questa Azienda per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

4. Il contratto potrà, inoltre, essere dichiarato risolto dall'Azienda, di diritto (art. 1456 c.c.): ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti contro la Pubblica amministrazione previsti dal Titolo II Capo I - II del Codice Penale (art.li 317 - 318 - 319 - 319 bis- 319 ter - 319 quater - 320 - 322 - 322 bis - 346 bis - 353 - 353 bis c.p.).
5. L'ARES, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c) del presente articolo.

ART. 5 - EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ E FORO COMPETENTE

1. Il presente Patto d'Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento ed all'estinzione delle relative obbligazioni.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri protocolli di legalità sottoscritti da ARES.
3. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità tra questa Amministrazione e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e Data

PER L'OPERATORE ECONOMICO

PER L'ARES SARDEGNA
Azienda Regionale della Salute